

Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 06/10/2022) 13-10-2022, n. 8743

SPORT

Fatto - Diritto

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 243 del 2022, proposto da A.B.R.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A.I.B.T., Federazione I.G.B., Procura Federale della Federazione I.G.B., Corte di Appello Federale in Funzione di Corte Sportiva D'Appello della Federazione I.G.B., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13687/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati delle parti, come da verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La associazione appellante (A.B.R.E.) partecipava al torneo nazionale di BRIDGE 2020.

Alla finale del torneo la A.B.D.T. non si presentava. Di qui la decisione della Federazione N.B. di aggiudicare la gara a tavolino.

La decisione veniva tuttavia appellata, dalla A.T., dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI che accoglieva il ricorso in quanto la associazione torinese non si era potuta presentare causa COVID.

La determinazione del Collegio di Garanzia veniva dunque impugnata dinanzi al TAR Lazio che declinava, in ogni caso, la giurisdizione del giudice statale.

La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erronea declinazione della giurisdizione.

Resisteva avverso l'appello il CONI mediante articolate controdeduzioni.

Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2022 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, le argomentazioni del giudice di primo grado risultano del tutto condivisibili, trattandosi di applicazione di regole tecniche e sportive di gioco e non di provvedimenti che incidono su diritti/interessi delle parti. Qui di seguito i passaggi più significativi della stessa sentenza:

"Ai sensi del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale statale degli atti a contenuto tecnico sportivo.

Sono invece attribuite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni S.N. è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In altri termini, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. Stato, VI Sez., 17 aprile 2009, n. 2333 e 9 luglio 2004 n. 5025).

Nel primo caso la vicenda si esaurisce all'interno dell'ordinamento sportivo, essendo il ricorso volto a contestare la legittimità del risultato agonistico, sottratto, come tale a valutazioni di organi diversi da quelli specificamente deputati a verificarne la regolarità nell'ambito dell'ordinamento di settore (vedi Tar Lazio III 6352/2008 e Cds VI 2485/2011; 3235/2001).

Nel caso in esame si chiede l'applicazione della regola tecnico - sportiva di cui all'art. 21 Reg. Camp. FIGB, ove prevede che il ritiro della squadra "prima dell'inizio o in corso di svolgimento dell'incontro, da un incontro o una fase ad eliminazione diretta" equivale alla sconfitta da parte della squadra ritirata e la conseguente omologazione della vittoria a tavolino della squadra rimasta in gara.

Ciò che rileva, infatti, al fine di escludere la giurisdizione del giudice dello Stato, è il fatto incontestabile che la controversia abbia ad oggetto il riconoscimento della vittoria a tavolino a seguito dell'annunciato ritiro della controinteressata ove non fosse stata spostata la data delle finali.

Si tratta, quindi, di questione puramente tecnica, che riguarda l'applicazione delle regole sullo svolgimento degli incontri e che si consuma tutta all'interno dell'ordinamento sportivo, indipendentemente dalle conseguenze che può avere sullo svolgimento del Campionato.

"La questione centrale è che la c.d. vittoria a tavolino è, in termini oggettivi, una procedura in cui si fa governo - seppure non sul campo - di regole che rimangono regole "del gioco", cioè tecniche e sportive, perché comunque relative al campo; non già di regole espressive di discrezionalità amministrativa. Pertanto l'interesse che sta di fronte ad esse è, per l'ordinamento generale, un interesse mero, e non tale da consentire di evocare l'intervento della giurisdizione amministrativa (cfr. Cons. giust. amm. sic., 8 novembre 2007, n. 1048): e la decisione se ad una squadra sia da assegnare la vittoria a tavolino, rientra nella competenza degli organi dell'ordinamento sportivo (così CdS VI 2485/2011).

In altri termini, e per concludere, stabilire se una squadra debba o no vincere una partita a tavolino, al pari della scelta della sanzione per una violazione di natura disciplinare, rientra nella competenza inderogabile degli organi dell'ordinamento sportivo".

Le ampie ed esaustive motivazioni di cui sopra debbono trovare piena conferma, in questa sede, dal momento che la domanda proposta attiene nella sostanza alla contestata attribuzione del risultato della partita che, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe dovuto comportare, in sede di verifica dei risultati e di controllo del rispetto della disciplina di gioco, l'applicazione della sanzione tecnica della perdita della gara "a tavolino".

Ebbene una simile questione non può che essere ricondotta nell'ambito della previsione dell'art. 2, lett. a), del D.L. n. 220 del 2003, che riserva all'ordinamento sportivo la cognizione delle controversie concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari,

organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale, nonché l'esatta valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Quindi sulla controversia difetta la giurisdizione del giudice statale, non essendo l'applicazione di tali regole tecniche suscettibile di sindacato giurisdizionale.

Il contesto in cui si intende muoversi è in altre parole quella dell'indifferente giuridico: ed infatti è il diverso risultato sportivo che si vuole ottenere, in concreto, con il ricorso di cui si controverte in questa sede. Ambito questo tuttavia riservato alla sfera esclusiva della giustizia sportiva.

Ove si accedesse alla tesi di parte appellante, in altre parole, si finirebbe inevitabilmente per sindacare - neppure troppo indirettamente - anche l'esito della gara in questione. Con l'inevitabile conseguenza di rischiare di sindacare l'esercizio pregresso di funzioni (di altra natura) rientranti nel perimetro delle attività riservate all'autonomia intangibile dell'ordinamento sportivo.

La reale materia del contendere, pertanto, investe a ben vedere una questione di natura tecnica (riguardante la omologazione del risultato di una gara) senz'altro riconducibile nell'ambito di previsione dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. n. 220 del 2003, a norma del quale, come già evidenziato, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive.

Si verte pertanto su un regime di "totale autonomia" riconosciuto legislativamente per simili tipologie di controversie, quello ossia della omologazione dei risultati strettamente sportivi, come tali coperti da una riserva assoluta di insindacabilità da parte di qualsiasi giudice statale.

Alcun rilievo può infine assumere il richiamo all'art. 218 del D.L. n. 34 del 2020, il quale prevede solo interventi per la definizione dei campionati in presenza di COVID e la competenza in unico grado, in via eccezionale, del Collegio di Garanzia del CONI. Il tutto senza alterare il delicato ma netto equilibrio delineato dal descritto sistema di riparto di cui al D.L. n. 220 del 2003.

In conclusione l'appello deve essere rigettato, con compensazione in ogni caso delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore